

Pubblicato il 11/07/2017

N. 03529/2017 REG.PROV.CAU.
N. 06193/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6193 del 2017, proposto da:

Consiglio Nazionale dei Geologi, in persona del Presidente e L.R.P.T. Dott. Geol. Francesco Peduto, Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, in Persona del Presidente e L.R.P.T. Dott. Geol. Nicola Tullo, Ordine dei Geologi della Regione Lazio, in Persona del Presidente e L.R.P.T. Dott. Geol. Roberto Troncarelli, Ordine dei Geologi della Regione Marche, in Persona del Presidente e L.R.P.T. Dott. Geol. Andrea Pignocchi, Ordine dei Geologi della Regione Umbria, in Persona del Presidente e L.R.P.T. Dott. Geol. Filippo Guidobaldi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Otello Emanuele, Enrico Menichetti, Maurizio Miranda, Veronica Navarra, con domicilio eletto presso lo studio Otello Emanuele in Roma, piazza di Pietra N. 26;

contro

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato ex D.P.R. 09.09.2016, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in Persona del Presidente P.T, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in Persona del Presidente P.T. non costituiti in

giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, pubblicata il successivo 15 maggio, recante ad oggetto Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli aventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017;

- di ogni atto a questo presupposto, connesso e, comunque, consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pcm - Commissario Delegato ex D.P.R. 09.09.2016;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2017 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad una prima delibazione propria della fase cautelare, la domanda proposta non può essere accolta in quanto non sorretta da adeguato fumus boni iuris.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), respinge la domanda cautelare proposta.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2017 con

l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Fabio Mattei

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO